



Comune di Veggiano

Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I
CITTADINI PER LA CURA E LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI E
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
(*PATTI DI COLLABORAZIONE*)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 18 DIC 2019

INDICE

Articolo 1 – Principi generali	Pag. 3
Articolo 2 - I cittadini attivi	Pag. 3
Articolo 3 - Oggetto	Pag. 3
Articolo 4 - Patti di collaborazione	Pag. 4
Articolo 5 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici	Pag. 5
Articolo 6 – Unità organizzativa	Pag. 5
Articolo 7 – Proposte di collaborazione	Pag. 6
Articolo 8 - Il ruolo delle scuole	Pag. 6
Articolo 9 – Agevolazioni	Pag. 6
Articolo 10 - Accesso agli spazi comunali	Pag. 6
Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	Pag. 7
Articolo 12 - Affiancamento nella progettazione	Pag. 7
Articolo 13 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti	Pag. 7
Articolo 14 – Autofinanziamento	Pag. 7
Articolo 15 – Sponsorizzazioni	Pag. 8
Articolo 16 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	Pag. 8
Articolo 17 – Comunicazione collaborative	Pag. 8
Articolo 18 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	Pag. 8
Articolo 19 – Prevenzione dei rischi	Pag. 8
Articolo 20 - Riparto delle responsabilità	Pag. 9
Articolo 21 – Assicurazione	Pag. 9
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016	Pag. 9
Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione	Pag. 10

Articolo 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione Comunale, come previsto dal principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. La cittadinanza attiva è esempio per lo sviluppo del senso civico, protagonista della propria realtà comunale oltre che attore dello sviluppo locale, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e dei servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
3. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
4. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione di contributi ad associazioni ed altri enti senza fini di lucro e la concessione di benefici economici e strumentali assegnati a qualunque titolo.

Articolo 2 - I cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono svolgere gli interventi come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno (Gruppi, Associazioni etc.).
2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi previsti dal patto.
3. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere residenti e/ domiciliati nel Comune di Veggiano;
 - avere età non inferiore ad anni 18;
 - avere idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - iscrizione al Registro Comunale dei Volontari;
4. Per le Associazioni i requisiti richiesti sono:
 - avere sede legale e/o operare nel territorio comunale;
 - essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - essere iscritte all'Albo Nazionale e/o Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti e/o iscritte ad Enti di promozione riconosciuti, in conformità con la loro natura giuridica (es. per le ass. Sportive);
 - avere scopi perseguiti nello statuto compatibili con le finalità istituzionali del Comune.
5. Le attività svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune essendo basata su uno spirito di mero servizio per la comunità, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Articolo 3 - Oggetto

1. Le varie forme di cittadinanza attiva disciplinate dal presente regolamento hanno ad oggetto la valorizzazione e la manutenzione del territorio e servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi:
 - provenienti dall'Amministrazione Comunale;

- proposti dai cittadini singoli o associati e fatti propri dall'Amministrazione Comunale.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare:
- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali;
 - pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali, con particolare riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.;
 - manutenzione delle aree giochi bambini;
 - controllo di vie e di luoghi pubblici aperti per la segnalazione di interventi di manutenzione (luci da cambiare, semafori non funzionanti, buche da coprire, erba da tagliare, ringhiere da verniciare, ecc.);
 - sgombero della neve di vie e piazze.
 - attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus, pedibus etc.;
 - osservazione e catalogazione delle necessità del territorio comunale, con il compito di svolgere una relazione statistica;
 - gestione di spazi aperti o chiusi di proprietà comunale;
 - apertura, chiusura e sorveglianza dei locali dove si svolgono mostre organizzate dal Comune;
 - aggregazione sociale;
 - attività di animazione territoriale;
 - accompagnamento ragazzi disabili a scuola;
 - apertura/chiusura e sorveglianza locali biblioteca;
 - servizi vari per attività culturali e della biblioteca;
 - servizio di accoglienza in Comune ed in edifici comunali;
 - riordino archivi e schedari.
3. Innovazione digitale: il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni integrative per il sito istituzionale da parte della comunità.
4. Il Comune, riconoscendo l'utilità sociale di tale forma di volontariato, stabilirà delle forme di riconoscimento non economiche a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.

Articolo 4 - Patti di collaborazione

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini/associazioni/Ditte attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto di collaborazione può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. L'avviso, lo schema di domanda ed il Patto di collaborazione sono adottati dalla Giunta Comunale. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce a seconda degli interventi:
 - a) il bene comune o servizio oggetto del patto;
 - b) gli obiettivi che la collaborazione persegue;
 - c) la tipologia dell'intervento;
 - d) le azioni di cura del bene;
 - e) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa (minimo mesi sei per sei ore al giorno);
 - f) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - g) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - h) responsabilità – assicurazione – dispositivi di protezione individuale – prevenzione rischi;

- i) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
- j) le misure di pubblicità del patto;
- k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
- m) Le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Articolo 5 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici individuati dall'Amministrazione Comunale o proposti dai cittadini attivi, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa.

2. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

Il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione Comunale corredate dalla documentazione atta a:

- descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione Comunale assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione Comunale individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Articolo 6 – Unità organizzativa

1. L'organizzazione della collaborazione con i cittadini deve essere tale da:

- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua nell'Ufficio Tecnico Comunale l'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione del patto di collaborazione.

Tale unità organizzativa:

- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento;
- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.

Articolo 7 – Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata su iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma precedente la Giunta Comunale individua le categorie e tipologie di beni comuni e servizi di interesse generale che possono essere oggetto di patti di collaborazione e le modalità di presentazione delle proposte. Tramite avviso il Comune invita i cittadini attivi a presentare i progetti, negli ambiti indicati dalla Delibera di Giunta e nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma precedente, al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono sempre ricevere il consenso da parte del Comune, essere disciplinate con il patto di collaborazione e conformi al presente Regolamento.
4. I patti di collaborazione, previa valutazione tecnica, di fattibilità e di rispondenza alle norme generali ed al presente regolamento da parte degli uffici comunali coinvolti, è sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora a seguito di istruttoria si ritenga che non sussistano le condizioni per procedere, ovvero la Giunta Comunale non proceda all'approvazione del patto di collaborazione, l'ufficio lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, ed approvazione da parte della Giunta Comunale, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.
7. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Articolo 8 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado aventi sedi nel proprio territorio quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione e cittadinanza attiva.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sul ruolo e i fondamenti della cittadinanza attiva rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I Patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Articolo 9 – Agevolazioni

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni eventualmente previste dal regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie (sezione III Tosap) e con particolare riferimento all'art. 92 si ritiene che l'occupazione conseguenti all'attuazione dei Patti è effettuata per conto dello stesso Comune.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, e/o di attività culturali svolti in collaborazione con il Comune, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Articolo 10 - Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività previste dal patto di collaborazione.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 12 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Articolo 13 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni previste dal patto di collaborazione.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione Comunale riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati e non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito con eccezione del contributo nelle modalità previste all'art. 9 comma 2.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale a progetto e a persona/associazione e le modalità di erogazione, ovvero le misure di sostegno di cui al precedente comma 2 nelle modalità indicate dall'art. 4 c.2.
5. La liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal presente regolamento. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività;
 - costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
 - Rimborsi spese
6. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni

comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Articolo 14 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività approvate con il patto di collaborazione a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali, decrescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Articolo 15 – Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, strumenti, mezzi di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

Articolo 16 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione Comunale, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Articolo 17 – Comunicazione collaborative

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, anche tramite un'area dedicata nel portale del Comune.

Articolo 18 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità ed accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

- b) **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.

Articolo 19 – Prevenzione dei rischi

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa infortunistica che risultino necessari per lo svolgimento delle attività.
2. I dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la gestione condivisa dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati, ed a rispettare le prescrizioni impartite.
5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, all'ufficio tecnico spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 3 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Articolo 20 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le azioni concordate tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione Comunale rispondono degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Il legale rappresentante o il referente dei cittadini attivi che hanno sottoscritto il patto di collaborazione assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. Ai sensi del precedente comma l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti è esclusa da ogni responsabilità civile verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati per colpa o dolo, a persone o cose, dal consegnatario del bene nell'esercizio delle attività previste nei patti di collaborazione.

Articolo 21 – Assicurazione

I cittadini che svolgono servizi di cittadinanza attiva, iscritti al Registro Comunale dei Volontari saranno:

- assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
- assicurare ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n° 81/2008, all'avvio del progetto, sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella modalità, con i contenuti minimi e con la durata prevista dalla normativa;

- far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il volontario alla sorveglianza sanitaria;

1. Per quanto attiene alle associazioni le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
2. Il volontario/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di _____, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, per cui ai cittadini/volontari, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.
2. L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
3. Il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del presente regolamento nonché per finalità statistiche.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in relazione all'istruttoria delle proposte di collaborazione tra amministrazione e cittadini secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune possa avviare l'istruttoria.
5. I dati possono essere comunicati ad uffici, enti ed organi della Pubblica Amministrazione, aziende o istituzioni coinvolte nell'istruttoria delle proposte di collaborazione che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.